

REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA
AMBITO DI COORDINAMENTO TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE: PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E SICUREZZA –
PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE

AVVISO PUBBLICO

PER L'INSERIMENTO DEGLI ARCHEOLOGI E DEI PROFESSIONISTI DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DEI PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZiate PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A CENTOMILA EURO (LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2010, N. 3, ART. 21).

1 - Oggetto.

L'amministrazione regionale si è dotata di un *"Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro"*. Le tipologie di servizio per le quali è possibile richiedere l'iscrizione in Elenco sono individuate nella *"Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l'iscrizione dei soggetti nell'Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro"*, approvata con deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2010, n. 1399. A seguito della deliberazione di Giunta regionale 23 marzo 2015, n. 341, le tipologie sopra individuate sono state integrate con quelle di competenza degli archeologi e dei professionisti delle tecnologie dell'informazione e comunicazione.

L'amministrazione regionale:

- nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nelle procedure di affidamento di cui all'art. 91, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché degli artt. 20 e 21 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, recante: *"Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici"*, come modificata ed integrata con legge regionale 6 febbraio 2015, n. 3;
- in attuazione di quanto previsto dall'art. 267, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché della D.G.R. n. 341/2015, di modifica ed integrazione della D.G.R. n. 1399/2010;

con il presente avviso detta le modalità per l'inserimento degli archeologi e dei professionisti delle tecnologie dell'informazione e comunicazione nell'Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro.

2 - Tipologie di servizio e fasce di importo.

Le tipologie di servizio per le quali gli archeologi ed i professionisti delle tecnologie dell'informazione e comunicazione possono presentare domanda sono individuate nella

disciplina approvata con D.G.R. n. 1399/2010, come modificata e integrata con D.G.R. n. 341/2015.

Anche per le nuove tipologie di servizio di competenza degli archeologi e dei professionisti delle tecnologie dell'informazione e comunicazione, nell'ambito di ciascuna tipologia di servizio sono individuate le seguenti fasce di importo:

- Fascia 1: servizi di importo stimato inferiore a 20.000,00 euro;
- Fascia 2: servizi di importo stimato compreso tra 20.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 euro.

E' possibile richiedere l'iscrizione nell'Elenco fino ad un numero massimo di dieci tipologie di servizi, scelti complessivamente in entrambe le Fasce 1 e 2.

I soggetti già iscritti nell'Elenco per alcune tipologie di servizio, possono presentare domanda di inserimento anche per le nuove tipologie, purchè nel complesso non superino le 10.

3 – Durata dell'Elenco.

L'Elenco regionale di professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro ha durata quinquennale, a decorrere dalla data della sua prima pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, Parte I, avvenuta in data 10 ottobre 2012.

I soggetti iscritti nell'Elenco a seguito del presente avviso mantengono l'iscrizione fino alla naturale scadenza dell'Elenco stesso.

4 - Soggetti che possono presentare domanda di iscrizione.

Possono presentare domanda di iscrizione nell'Elenco per le nuove tipologie di servizio i seguenti soggetti:

- a) liberi professionisti, singoli od associati, nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;
- e) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- f) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);
- g) limitatamente ai servizi di collaudo, oltre ai soggetti indicati alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e), anche i dipendenti di pubbliche amministrazioni.

Ai fini dell' iscrizione nell'Elenco, in relazione a ciascuna tipologia di servizio e fascia di importo, valgono i limiti di cui all'art. 253, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; pertanto è fatto divieto di presentare domanda di iscrizione per la medesima tipologia e fascia di importo in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di presentare domanda singolarmente e quale componente di un consorzio stabile o di un raggruppamento temporaneo, ovvero di presentare domanda singolarmente qualora presenti domanda, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.

Con riferimento ai soggetti di cui alla lettera f), per i professionisti delle tecnologie dell'informazione e comunicazione, nel caso in cui la tipologia di servizio per il quale si richiede l'iscrizione sia inerente una delle attività di progettazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, il raggruppamento temporaneo deve prevedere, quale progettista, la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 5 (cinque) anni all'esercizio della professione.

La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla partecipazione alla procedura per l'inserimento in Elenco.

4 - Requisiti per l'iscrizione nell' Elenco.

Al fine dell'iscrizione nell'Elenco, i soggetti di cui all'art. 4 del presente Avviso, devono essere in possesso dei **requisiti di ordine generale** indicati all'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. e i., nonché dei requisiti previsti da ogni altra disposizione normativa e regolamentare relativa all'affidamento di contratti pubblici.

I soggetti richiedenti l'iscrizione nell'Elenco attestano il possesso dei requisiti sopra indicati mediante dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In particolare:

- nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i., i soggetti non sono tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;
- ai fini del comma 1, lettera d), dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i., qualora il soggetto abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria, l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- ai fini del comma 1, lettera g), dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i., si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- ai fini del comma 1, lettera i), dell'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e s. m. e i., si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri, dimostrano il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006 e s. m. e i;
- ai fini del comma 1, lettera m-quater), i soggetti effettuano la dichiarazione circa la non sussistenza della causa di esclusione di cui alla medesima lettera m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006. Al momento della eventuale partecipazione ad una procedura negoziata effettuano, alternativamente, le seguenti dichiarazioni:
 - a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), l'Amministrazione esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, i soggetti di cui alla lettera e) dell'art. 4 del presente Avviso si qualificano producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e l'iscrizione degli operatori economici italiani.

Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.Lgs. n.163/2006 e s. m. e i., ai fini dell'accertamento relativo alle cause di esclusione di cui allo stesso art. 38, nei confronti di soggetti richiedenti l'iscrizione nell'Elenco non stabiliti in Italia, l'Amministrazione regionale può chiedere loro di fornire i necessari documenti probatori e può chiedere, altresì, la cooperazione delle autorità competenti.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 1-ter del D.Lgs n. 163/2006, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'Amministrazione regionale ne darà segnalazione ai soggetti competenti.

Inoltre:

- 1) per i servizi individuati nell'ambito delle "Prestazioni inerenti le tecnologie dell'informazione e comunicazione":
 - a) al fine dell'iscrizione nella Fascia 1, i soggetti di cui all'art. 4 devono essere in possesso dei pertinenti requisiti di idoneità professionale indicati all'art. 39 del Codice;
 - b) al fine dell'iscrizione nella Fascia 2, i soggetti di cui all'art. 4 devono essere in possesso dei pertinenti requisiti di idoneità professionale indicati all'art. 39 del Codice, nonché degli specifici requisiti minimi, indicati nell'Allegato 1) alla disciplina approvata con D.G.R. n. 1399/2010, come modificata e integrata con D.G.R. n. 341/2015;
- 2) per i servizi individuati nell'ambito delle "Prestazioni archeologiche":
 - a) al fine dell'iscrizione nelle Fasce 1 e 2, i soggetti di cui all'art. 4 devono essere in possesso dei pertinenti requisiti di idoneità professionale indicati all'art. 39 del Codice, nonché dei requisiti, indicati nell'Allegato 1) alla disciplina approvata con D.G.R. n. 1399/2010, come modificata e integrata con D.G.R. n. 341/2015.

Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1b) e 2a) deve risultare da apposito curriculum professionale, da allegare alla domanda di iscrizione, redatto in conformità al modello predisposto dall'Amministrazione regionale (allegato 7).

6 - Modalità di compilazione della domanda

I soggetti interessati a richiedere l'iscrizione nell'Elenco devono presentare la domanda con le stesse modalità descritte all'art. 6 dell'Avviso pubblico per la formazione dell'Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro.

I soggetti interessati pertanto:

- devono utilizzare il servizio online per compilare e produrre la domanda di iscrizione conforme ai modelli allegati al presente Avviso ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
- devono trasmettere per via telematica - tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) – la domanda prodotta dal servizio online, debitamente sottoscritta in tutte le sue parti.

6.1 Come produrre la domanda

Accedere al servizio online

La domanda di iscrizione deve essere prodotta utilizzando **ESCLUSIVAMENTE** il servizio online "Elenco regionale dei professionisti art. 21 l.r. n. 3/2010" pubblicato nel sito web istituzionale della Regione Umbria, nella sezione del sito denominata "Servizi online".

Il servizio online è disponibile 24 ore su 24.

L'assistenza tecnica e applicativa è attiva dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00, il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, sabato e festivi esclusi.

Il servizio di help desk (numero tel. 848883366) è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festività escluse.

Per accedere all'area riservata delle pagine che compongono il servizio è necessaria l'autenticazione informatica.

Lo strumento di autenticazione informatica messo a disposizione è il sistema FED Umbria a cui occorre preventivamente accreditarsi seguendo la procedura online di seguito descritta.

6.2 Autenticazione informatica FEDUmbria

Cos'è FEDUmbria

FedUmbria è il sistema promosso dalla Regione Umbria per la gestione delle identità digitali e l'autorizzazione all'accesso dei servizi online attivati dagli Enti locali della Regione.

Il cittadino, l'impresa (suo rappresentante) e i professionisti accreditati in FED Umbria possono accedere, con le stesse credenziali, a tutti i servizi messi a disposizione dagli Enti Pubblici che partecipano a FedUmbria.

Per accedere ai servizi messi a disposizione dalla P.A. umbra è necessario accreditarsi. La procedura è gratuita.

Il processo di accreditamento

L'intero processo previsto dal sistema Fed Umbria è composto dalle fasi di Registrazione – Identificazione – Abilitazione. Per **accedere al servizio online “Elenco regionale dei professionisti art. 21 l.r. n. 3/2010”** è sufficiente la fase di registrazione che comprende le operazioni di **impostazione delle proprie credenziali di accesso e la richiesta di autorizzazione al servizio.**

Registrazione

Per registrarsi sono necessari alcuni dati personali quali il proprio **nome, cognome, codice fiscale, indirizzo email, data e luogo di nascita, residenza**, che FED Umbria utilizzerà per riconoscere l'utente e garantirgli **sicurezza e riservatezza.**

Attivando la funzione **“avvia la registrazione”**, presente nella pagina principale del servizio online, si **accede all'area “Registrazione di un nuovo utente”** del sistema FedUmbria.

Una volta che la registrazione è andata a buon fine l'utente è noto al sistema. Una mail invierà all'utente la password temporanea per il **primo accesso** al servizio.

Impostazione della propria password personale

Quando si accede per la prima volta all'**Area Riservata** occorre fornire il proprio Codice Fiscale e la password per il **primo accesso** ricevuta tramite mail al termine della registrazione sopra descritta.

Effettuato così l'accesso il sistema richiede l'impostazione della propria **password personale** che sarà utilizzata per gli accessi successivi assieme al proprio **Codice Fiscale. Completata questa operazione** si raggiunge la **pagina di benvenuto** del portale Fed-Umbria.

Per consultare la lista dei servizi disponibili e scegliere quello di proprio interesse occorre attivare la **sezione “Richieste”** cliccando sulla linguetta così titolata.

Sezione Richieste - Richiesta Autorizzazione Servizi

Entrati in questa sezione, occorre selezionare la funzione di **“Richiesta di Attivazione dei Servizi”** che visualizza la lista dei servizi messi a disposizione dalle diverse amministrazioni pubbliche dell'Umbria sotto la voce **“Servizi disponibili”**. Tra questi va scelto l' **“Elenco regionale dei professionisti – art. 21 legge regionale n.3/2010”** per rendere così disponibile il servizio.

Operata la scelta, viene visualizzata una pagina di conferma dell'accettazione della richiesta da cui si può avviare il servizio online, concludendosi così la fase di autorizzazione. Successivamente una mail informerà in ordine all'autorizzazione all'accesso al servizio richiesto.

Accesso al servizio

Il servizio online è utilizzabile solo dopo aver completato la fase di registrazione ed ottenuto l'apposita autorizzazione.

Una volta autorizzati, attraverso l'**accesso all'area riservata**, effettuato tramite le proprie credenziali (Codice fiscale + password personale), l'utente può accedere alle funzioni predisposte per la compilazione delle domande di iscrizione all'Elenco regionale dei professionisti.

A seconda del soggetto richiedente l'iscrizione (cfr. art. 4), la persona fisica che si accredita nel sistema FED Umbria deve essere:

- per i soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 4, il libero professionista singolo o uno dei soci liberi professionisti se associati;
- per i soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 4, il rappresentante legale;
- per i soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 4, il rappresentante legale;
- per i soggetti di cui alla lettera d) dell'art. 4, il rappresentante legale del consorzio stabile;

- per i soggetti di cui alla lettera f) dell'art. 4, uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) in qualità di capogruppo;
- il dipendente di pubblica amministrazione.

6.3 Compilare la domanda tramite il servizio online

Nel programma online sono disponibili le operazioni di "inserimento", "modifica", "verifica" e "conferma" dei dati contenuti nella domanda, composte da una o più pagine web.

Ultimata la compilazione e dopo aver verificato la correttezza e completezza dei dati inseriti tramite l'ausilio dell'apposita funzione "verifica" e la visualizzazione della domanda sotto forma di BOZZA ("scarica BOZZA"), si può procedere alla conferma della domanda stessa.

Solo dopo la conferma, sarà possibile visualizzare, stampare e salvare in locale la domanda di iscrizione in **versione DEFINITIVA, unica versione valida al fine dell'iscrizione in Elenco**, e procedere alla **successiva fase di sottoscrizione**.

6.4 Sottoscrivere la domanda

Una volta salvata in locale la Domanda di iscrizione in versione DEFINITIVA, non è più necessario rimanere connessi al servizio online.

La domanda in versione DEFINITIVA può essere sottoscritta con **due modalità alternative**:

A) Sottoscrizione con firma digitale

La firma digitale va apposta dai rispettivi sottoscrittori sulla domanda e su tutti i suoi allegati prodotti dal servizio online in formato pdf.

Nelle fattispecie a firma multipla, la domanda di iscrizione, prodotta dal sistema online in formato pdf, va scomposta in tutte le sue parti (domanda + allegati) e ogni parte va sottoscritta con firma digitale dal/i soggetto/i interessato/i.

Nelle fattispecie a firma singola, (lettere a) e g) dell'art. 4) è sufficiente apporre la firma digitale all'intero documento elettronico prodotto dal sistema online in formato pdf.

B) Sottoscrizione con firma autografa

La domanda di iscrizione prodotta dal servizio online in formato pdf, va stampata e sottoscritta con firma autografa da tutti i sottoscrittori interessati, per le parti di rispettiva competenza.

Una volta completa di tutte le firme dei sottoscrittori, va riprodotta in forma digitale, unitamente alle copie dei documenti di identità di tutti i sottoscrittori, tramite processo di scansione e di conversione in formato PDF.

6.5 Trasmettere telematicamente la domanda

La domanda sotto forma di documento elettronico deve essere allegata al messaggio di PEC di seguito indicato e inviata all'indirizzo: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it, pena l'inammissibilità della domanda:

"Oggetto:

Elenco regionale professionisti art. 21, l.r. n. 3/2010.

Testo:

*Si trasmette in allegato la domanda di iscrizione all'Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro, redatta in conformità a quanto previsto dalla disciplina regionale in materia, relativa a:
(indicare NOME COGNOME o DENOMINAZIONE del soggetto richiedente).*

L'indirizzo di PEC dal quale trasmettere il suddetto messaggio deve essere lo stesso dichiarato nella domanda di iscrizione.

In funzione del tipo di sottoscrizione utilizzata si devono allegare al messaggio di PEC:

A) In caso di sottoscrizione con firma digitale:

Uno o più file di formato p7m corrispondente alla domanda e relativi allegati.

B) In caso di sottoscrizione con firma autografa:

Un file in formato pdf relativo alla copia scansionata della domanda e relativi allegati in versione definitiva scaricata dal servizio online, stampata e firmata dai soggetti interessati in tutte le sue parti, con allegate le copie dei documenti di identità di tutti i sottoscrittori.

La dimensione massima complessiva degli allegati non deve superare i 30Mb.

7 - Presentazione della domanda di iscrizione.

Le domande possono essere presentate durante l'intero anno solare e verranno esaminate in occasione degli aggiornamenti semestrali dell'Elenco previsti dall'art 4 della disciplina approvata con D.G.R. n. 1399/2010, come modificata e integrata con D.G.R. n. 341/2015.

Ai fini del rispetto del termine di cui sopra, la data e l'ora di ricevimento sono quelle risultanti dal messaggio di avvenuta consegna del gestore della PEC.

8 - Trattamento dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. e i., i dati raccolti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del *Servizio Opere Pubbliche: programmazione, monitoraggio e sicurezza – progettazione ed attuazione* della Direzione regionale Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria, Ambito di Coordinamento Territorio, infrastrutture e mobilità.

9 - Forme di pubblicità dell'avviso.

Il presente avviso è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V° serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul sito istituzionale della Regione Umbria, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, sul sito informatico presso l'Osservatorio regionale dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sull'Albo Appalti della Regione Umbria.

10 - Responsabile del Procedimento.

Responsabile del Procedimento è il Dirigente del *Servizio Opere Pubbliche: programmazione, monitoraggio e sicurezza – progettazione ed attuazione* della Direzione regionale Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria, Ambito di Coordinamento Territorio, infrastrutture e mobilità.

11 - Disposizioni finali.

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, procedura aperta o ristretta, dialogo competitivo o procedura negoziale e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti o all'esperienza maturata.

La presentazione della domanda da parte del professionista, pertanto, non attribuirà allo stesso alcun diritto in ordine all'eventuale conferimento, né comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Amministrazione regionale.

I modelli allegati all'Avviso pubblico per la formazione dell'Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro sono sostituiti da quelli allegati al presente Avviso.

12- Informazioni utili

Per informazioni e chiarimenti sull'avviso o sulle modalità di presentazione della domanda d'iscrizione, è possibile contattare i seguenti numeri:

- Avv. Stefania Rosi Bonci: 075/5042738;
- Rag. Maurizio Fioretti: 075/5042779;
- Sig.ra Francesca Cappelletti: 075/5042656
- Geol. Giovanni Natale: 075/5042821

Il Dirigente del Servizio
Ing. Alberto Merini

